

# **FIRENZE FIERA SPA**



**Firenze**fiera  
Congress and Exhibition Center

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE**

**Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni**

### **PARTE GENERALE**

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Firenze Fiera S.p.A. del 04.02.2019)

## INDICE

1. Definizioni .....	3
2. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato .....	6
2.1. Il Decreto Legislativo 231/2001 .....	6
2.2. Esenzione dalla responsabilità .....	16
3. Adozione del Modello da parte di FIRENZE FIERA SPA .....	18
3.1. Il ruolo e le attività di FIRENZE FIERA SPA.....	18
3.2. Funzione e scopo del Modello .....	18
3.3. La costruzione del Modello.....	18
3.4. La struttura del Modello.....	20
3.5. Definizione dei Protocolli: individuazione ed analisi dei processi strumentali .....	21
3.6. Il sistema delle deleghe e procure .....	21
3.7. I principi ispiratori del Modello .....	22
3.8. Definizione dei principi etici.....	23
3.9. La procedura di adozione del Modello .....	23
4. Le attività maggiormente esposte alla commissione dei reati indicati nel D. Lgs. 231/2001....	24
4.1. Le Attività Sensibili di FIRENZE FIERA SPA .....	24
4.2. Le fattispecie delittuose da escludere.....	26
4.3. Principi generali di comportamento .....	27
5. L'Organismo di Vigilanza di FIRENZE FIERA SPA .....	29
5.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza .....	29
5.2. Nomina.....	29
5.3. Funzioni e poteri dell' Organismo di Vigilanza.....	30
5.4. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il Vertice Aziendale .....	32
5.5. Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie .....	32
5.6. Verifica sull'adeguatezza del Modello .....	33
6. Disposizioni disciplinari e sanzionatorie .....	35
6.1. Principi Generali .....	35
6.2. Criteri di valutazione della violazione .....	35
6.3. Violazione del Modello.....	36
6.4. Procedure applicative .....	36
6.5. Sanzioni.....	37
6.6. Registro delle sanzioni .....	38
6.7. Modifiche del sistema sanzionatorio.....	38
6.8. Diffusione del sistema sanzionatorio .....	38
7. Formazione e diffusione del Modello .....	39
7.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti .....	39
7.2. La comunicazione iniziale .....	39
7.3. La formazione .....	39
7.4. Informativa a collaboratori, consulenti, fornitori e clienti .....	39

# 1. Definizioni

## **Area di attività**

Area omogenea di attività, attribuibile alla responsabilità di un soggetto, dipendente della Società, dotato di sufficiente autonomia operativa in base a deleghe funzionali, formalizzate da mansioni riferite alla funzione ricoperta ed evidenziate dall'organigramma aziendale.

## **Attività (area) sensibile**

L'attività o l'area aziendale nel cui ambito sussiste il rischio potenziale di commissione dei reati.

## **CCNL**

Contratti di lavoro vigenti ed applicabili per il personale della Società

- “*CCNL Commercio Settore Terziario*”, per il personale non dirigente;
- “*CCNL Dirigenti del Terziario*”, per il personale dirigente.

## **Collaboratori**

I soggetti che operano all'interno della Società, sulla base di un rapporto di lavoro autonomo non esercitato abitualmente.

## **Consulenti**

I soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.

## **Decreto**

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Destinatari**

Sono denominati “destinatari” i soggetti tenuti all'osservanza del Modello e precisamente:

- gli Amministratori, i Direttori, i Dirigenti e tutti gli altri Dipendenti, i rappresentanti della Società con poteri di indirizzo, i collaboratori, i consulenti e gli altri soggetti operanti quali rappresentanti o mandatari, a vario titolo, della Società, i quali sono tenuti all'osservanza del Modello (“destinatari istituzionali”);
- il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza per quanto attiene ai principi etici ed ai comportamenti raccomandati, che devono essere osservati (e fatti osservare) in Azienda;
- i partners, quali i fornitori e gli altri soggetti con i quali la Società intrattiene rapporti economico-finanziari.

## **Dipendenti**

I Soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente, ivi compresi i Dirigenti.

## **Disposizioni**

Con tale termine si identificano i principi di comportamento ed i protocolli contenuti nel Decreto o richiamati dallo stesso Decreto.

## **Linee guida**

Linee Guida di AEFI (Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, rappresentativa del sistema fieristico nazionale) e Linee guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex art. 6, comma 3, del Decreto.

**Modello**

Complesso di principi di comportamento e di protocolli al fine di prevenire i reati così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto, ad integrazione degli strumenti Organizzativi e di Controllo vigenti nell'Ente (Organigrammi, Procure, Deleghe, Regolamenti, Procedure, Ordini di Servizio ecc.). Il Modello prevede, inoltre, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, la definizione del sistema sanzionatorio e l'applicazione del Codice Etico.

**Operazione sensibile**

Operazione o atto che si colloca nell'ambito dei processi inerenti le attività sensibili di cui sopra.

**Organi sociali**

L'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società.

**Organo Dirigente**

L'organo Dirigente si identifica nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente, il quale delega al Presidente le attività operative inerenti l'attuazione e l'aggiornamento del Modello.

**Organismo di Vigilanza o OdV**

Organo interno di controllo, previsto dall'art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

**PA**

La pubblica amministrazione e, con riferimento alla pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

**Partner**

Le controparti contrattuali dell'Ente, quali ad esempio fornitori, finanziatori, prestatori di servizi, clienti, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, collaborazioni in genere), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Attività sensibili.

**Procedure interne**

Procedure approvate dagli organi preposti e fatte osservare nei rispettivi ambiti di competenza.

**Processi sensibili**

I processi aziendali nel cui ambito sussiste il rischio potenziale di commissione dei reati.

**Protocolli operativi**

Sistema strutturato di procedure e di controlli, giudicato idoneo a valere in particolare come misura di prevenzione dei reati e di controllo sui processi sensibili, in relazione alle finalità perseguite dal Decreto.

**Reati**

Le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni e integrazioni.

**Regole di condotta**

Per regole di condotta, nell'ambito del presente Modello, si intendono:

- le procedure interne;
- i principi di comportamento indicati al paragrafo 4.3 "Principi generali di comportamento";

- le norme del Codice penale, del Codice civile e delle leggi e decreti, richiamate dal Decreto riportanti le “Tipologie di reato”;
- il rispetto delle deleghe e dei poteri interni;
- gli obblighi di comunicazione all’Organismo di Vigilanza degli eventi o fatti indicati al successivo capitolo n. 7;
- ogni altra prescrizione o raccomandazione contenuta nel presente Modello.

## 2. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

### 2.1. Il Decreto Legislativo 231/2001

Il D.Lgs. 231/2001 emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 300/2000 - al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali - ha introdotto nel nostro ordinamento "*la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" per specifiche tipologie di reato commesse da propri amministratori e dipendenti.

La normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa, che mutuando principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo ha introdotto – come prima si diceva – nell'ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti di impresa che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti.

Il Giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto è, altresì, chiamato a giudicare, nello stesso procedimento, la responsabilità amministrativa dell'Ente e ad applicare la sanzione conseguente secondo una tempistica e una disciplina tipiche del processo penale.

L'Ente può essere ritenuto responsabile qualora uno dei reati specificamente previsti dal Decreto sia commesso:

- da una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente (c.d. soggetti apicali) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto.

La responsabilità dell'Ente è esclusa nel caso in cui le persone che hanno commesso il reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Inoltre, quando l'autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente (c.d. *soggetti apicali*) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, il Legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso (art. 5, comma 1, lett. *a*), del D. Lgs. 231/2001).

Nel secondo caso, quando l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 5, comma 1, lett. *b*), del D. lgs. 231/2001).

L'Ente non va esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (art. comma 1, lett. *a*) e *b*) del D. lgs. 231/2001).

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero da Enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato italiano, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, dalle persone indicate dall'art. 5 del Decreto ("persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità produttiva dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra"), a condizione che nei loro confronti non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il fatto (art. 4 del D.Lgs. 231/2001).

Casi particolari di reati commessi all'estero:

1. in base all'art. 6, comma 2, del c.p. il reato, commesso all'estero, si considera commesso nel territorio dello Stato quando la condotta sia qui avvenuta anche in parte; è sufficiente che nel nostro Paese sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo essere intesa come "frammento di un unico iter delittuoso da considerare come imprescindibile" (Cassaz. Pen. 4284/2000);
2. in base all'art. 9 c.p. il cittadino che commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana prevede una pena specifica, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nello Stato; qualora la legge preveda che il colpevole sia punito a richiesta del Ministero della giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo (art. 4 D.Lgs. 231/2001).
3. sulla base della legge 146/2006, che introduce i reati transnazionali, occorre che tutti i destinatari del D.Lgs. 231/2001, che operano fuori dei confini nazionali, verificano eventuali criticità tra le proprie attività, anche in relazione a quanto indicato ai punti precedenti.

Il Modello deve essere essenzialmente fondato su un sistema di presidi preventivi ed attuato anche mediante l'adozione di Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni, nell'ambito degli specifici processi includenti fattori di rischio tipici in relazione all'attività esplicata.

L'efficacia del Modello deve essere garantita attraverso:

- la verifica costante della sua corretta applicazione;
- l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio.

A tale fine, l'Ente deve creare al proprio interno un **Organismo di Vigilanza**, dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, che verifichi il funzionamento, l'attuazione e l'attualità del Modello.

La normativa sopra illustrata circoscrive la responsabilità amministrativa degli Enti alla commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- 1) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**, di cui all'articolo 24 del Decreto (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico);
- 2) delitti informatici e trattamento illecito dei dati**, di cui all'art. 24-bis;
- 3) delitti di criminalità organizzata**, di cui all'art. 24-ter;
- 4) concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**, di cui all'art. 25;
- 5) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, di cui all'art. 25-bis;
- 6) delitti contro l'industria e il commercio**, di cui all'articolo 25-bis 1.
- 7) reati societari**, di cui all'art. 25-ter;

- 8) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, di cui all'art. 25-quater;
- 9) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, di cui all'art. 25 quater.1;
- 10) delitti contro la personalità individuale**, di cui all'art. 25-quinquies;
- 11) abusi di mercato**, di cui all'art. 25-sexies;
- 12) omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, di cui all'art. 25-septies;
- 13) ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**, di cui all'art. 25-octies.
- 14) reati transnazionali**, di cui all'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (“agli illeciti amministrativi previsti della legge si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001”);
- 15) delitti in materia di violazione di diritto d'autore**, di cui all'articolo 25-novies;
- 16) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, di cui all'articolo 25-decies;
- 17) reati ambientali**, di cui all'articolo 25-undecies.
- 18) reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, di cui all'articolo 25-duodecies.
- 19) razzismo e xenofobia**, di cui all'articolo 25-terdecies.

Per una descrizione analitica delle fattispecie dei reati su indicati, dei quali la Società è soggetta a potenziale rischio, si rinvia alle singole **Parti Speciali del Modello**. In particolare, le fattispecie di reato dalla cui commissione discende la responsabilità amministrativa degli Enti, sono:

*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, concussione, corruzione, induzione indebita*

- Malversazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c. p.);
- Corruzione per un atto di ufficio (art. 318 c. p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. e 319 bis);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cp);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter c.p.).

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 dell'art. 25 D.Lgs. 231/2001 (artt. 317, 318, 319, 319 ter, 321 e 322 c.p.) si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate nell'art. 322 bis c.p. (membri degli organi delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri);

*Delitti informatici e trattamento illecito dei dati*

- Attentato a impianto di pubblica utilità (art. 420 c.p.);
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Truffa del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);



- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-  
quater c.p.);
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico ( art. 615-  
quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche  
(art. 617-quater c.p.);
- Installazioni di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni  
informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici(art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico  
o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-  
quinquies c.p.).

#### Delitti di criminalità organizzata

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di  
agevolare l'attività di tali associazioni;
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9  
ottobre 1990, n. 309);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in  
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di  
armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).

#### Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o in segni di riconoscimento

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete  
falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in  
circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di  
valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o i strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori  
di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni  
(art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

#### Delitti contro l'industria ed il commercio

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (Art. 513 cp);
- Illecita concorrenza con minaccia e violenza (Art 513 bis cp);
- Frode contro le industrie nazionali (Art. 514 cp);
- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 cp);

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 cp);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 cp);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter cp);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 quater cp).

#### Reati societari

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.).

#### Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies cp);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies cp);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (280 cp);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis cp);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis cp);
- Istigazione a commettere alcuno del delitti dai capi I e II (art. 302 cp).
- Fattispecie previste da leggi speciali e riportate nella Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo firmata a New York il 9 dicembre 1999.

#### Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

#### Delitti contro la personalità individuale

- Riduzione in schiavitù (art 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 quater I c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

### Abusi di mercato

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

### Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse in violazione di norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590, c.p.).

### Ricettazione, il riciclaggio e impiego di denaro, beni o di utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio.

### Reati transnazionali

Con legge 16 marzo 2006, n. 146 -pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11.4.2006, Suppl. Ordinario n. 91- il Parlamento ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. Alla luce di quanto precede, si riportano per esteso le fattispecie dei nuovi reati che hanno rilievo sul Modello di organizzazione, di gestione e di controllo ex D.Lgs. 231/2001:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n.43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale 31 ottobre n. 255);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

### Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- Art. 171 a bis L. 633/1941;
- Art. 171, comma 3, L. 633/1941;
- Art. 171 bis L. 633/1941;
- Art. 171 ter L. 633/1941;
- Art. 171 septies L. 633/1941;
- Art. 171 octies L. 633/1941.

### Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

### Reati ambientali

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)<sup>1</sup>;
- Ai fini dell'applicazione, per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale (ai sensi della direttiva 2009/147/CE) o zona speciale di conservazione (ai sensi della direttiva 1992/43/CE).
- Traffico non autorizzato di esemplari (Art. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Falsificazione di certificati per il commercio di esemplari (Art. 3-bis, comma 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Art. 6 Legge n. 150/1992);
- Divieto di nuovi scarichi non autorizzati di acque refluenti industriali (Art. 137 D.Lgs. n. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006);
- Mancata bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. n. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006);
- Falsificazione delle informazioni ai fini del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006)<sup>2</sup>;
- Superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 D.Lgs. n. 152/2006);
- Violazioni nella cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007).

#### Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

#### Razzismo e Xenofobia

- In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

Ai fini della predisposizione del presente Modello sono state prese in considerazione le fattispecie di seguito riportate.

Il rischio di commissione delle altre fattispecie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001, per quanto non si possa escludere *tout court*, è stato ritenuto remoto e, comunque, ragionevolmente coperto dai principi enunciati nel Codice Etico della Società, che vincola tutti i Destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative ad essa applicabili.

---

<sup>1</sup> Ai fini dell'applicazione, per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale (ai sensi della direttiva 2009/147/CE) o zona speciale di conservazione (ai sensi della direttiva 1992/43/CE).

<sup>2</sup> Tale articolo è stato abrogato dal D.L. 138/2011 (c.d. "Manovra bis"), tuttavia in sede di conversione di tale D.L., l'abrogazione dell'art 260 bis del Codice dell'Ambiente, non è stata confermata dal Parlamento ed il SISTRI è stato reso nuovamente obbligatorio, se pur in decorrenza dal 9 febbraio 2012

### Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, concussione, corruzione, induzione indebita

- Malversazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c. p.);
- Corruzione per un atto di ufficio (art. 318 c. p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. e 319 bis);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cp);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter c.p.).

Per una breve descrizione delle fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione e la esemplificazione di condotte si rinvia alla Parte Speciale – 2– “Reati contro la P.A.”.

### Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

- Attentato a impianto di pubblica utilità (art. 420 c.p.);
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Truffa del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico ( art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazioni di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici(art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Per una breve descrizione delle fattispecie e la esemplificazione delle condotte concernenti i reati informatici si rinvia alla Parte Speciale – 7 – “Reati informatici”.

### Reati societari

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.) ;
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
  
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.).

Per una breve descrizione delle fattispecie dei reati societari e la esemplificazione di condotte si rinvia alla Parte Speciale – 3 – “Reati Societari”.

*Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

- Art. 589 c.p. (omicidio colposo in caso di violazione delle violazione norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro);
- art. 590, terzo comma c.p. (lesioni gravi personali in caso di violazione norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro).

Per una breve descrizione delle fattispecie di reato commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro si rinvia alla Parte Speciale – 6 – “Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro”.

*Ricettazione, il riciclaggio e impiego di denaro, beni o di utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio.

Per una breve descrizione delle fattispecie e la esemplificazione delle condotte concernenti i reati contro il mercato si rinvia alla Parte Speciale – 4 – “Reati con finalità di riciclaggio”.

*Reati transnazionali*

Con legge 16 marzo 2006, n. 146 -pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11.4.2006, Suppl. Ordinario n. 91- il Parlamento ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

Alla luce di quanto precede, si riportano per esteso le fattispecie dei nuovi reati che hanno rilievo sul Modello ex D.Lgs. 231/2001:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 77 bis c.p.) (sulla base della l.n.146/2006 il contenuto di questo articolo è in parte cambiato);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n.43/1973);

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 -Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale 31 ottobre n. 255);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.lgs. 25 luglio 1998;
- n. 286: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Per una breve descrizione delle fattispecie e la esemplificazione delle condotte concernenti i reati contro il mercato si rinvia alla Parte Speciale – 5 – “Reati transnazionali”.

#### Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- Art. 171 a bis L. 633/1941;
- Art. 171, comma 3, L. 633/1941;
- Art. 171 bis L. 633/1941;
- Art. 171 ter L. 633/1941;
- Art. 171 septies L. 633/1941;
- Art. 171 octies L. 633/1941.

Per una breve descrizione delle fattispecie e la esemplificazione delle condotte concernenti i reati in materia di diritto d'autore si rinvia alla Parte Speciale – 8 – “Reati in materia di diritto d'autore”.

#### Reati ambientali

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Traffico non autorizzato di esemplari (Art. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Falsificazione di certificati per il commercio di esemplari (Art. 3-bis, comma 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Art. 6 Legge n. 150/1992);
- Divieto di nuovi scarichi non autorizzati di acque refluenti industriali (Art. 137 D.Lgs. n. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006);
- Mancata bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. n. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006);
- Falsificazione delle informazioni ai fini del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006);
- Superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 D.Lgs. n. 152/2006);
- Violazioni nella cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007).

Per una breve descrizione delle fattispecie e la esemplificazione delle condotte concernenti i reati ambientali si rinvia alla Parte Speciale – 9 – “Reati ambientali”.

### Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Per una breve descrizione delle fattispecie e la esemplificazione delle condotte concernenti i reati ambientali si rinvia alla Parte Speciale – 10 – “Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

## **2.2. Esenzione dalla responsabilità**

Il D.Lgs. 231/2001 statuisce che la responsabilità dell’Ente sorge soltanto in occasione di compimento di determinati tipi di reati (quelli su elencati) da parte di soggetti ad esso legati a vario titolo, in posizione apicale e soggetti subordinati, e quando la condotta illecita sia stata realizzata nell’interesse o a vantaggio dell’Ente.

Per l’Ente è prevista tuttavia una forma di “esonero” dalla responsabilità se il medesimo prova di aver adottato ed efficacemente attuato “*modelli di organizzazione, gestione e controllo*” giudicati idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati (art. 6, D.Lgs. 231/2001).

Al fine di “esonerare” l’Ente dalla responsabilità, il Modello deve rispondere ai requisiti previsti dalla Legge come indicato nella seguente Tabella:

<b>In caso di reato commesso da <u>soggetti in posizione apicale</u></b>	<b>In caso di reato commesso da <u>soggetti subordinati</u></b>
Prima della commissione del fatto l’Organo Dirigente deve aver adottato ed efficacemente attuato “Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001).	Prima della commissione del fatto l’Organo Dirigente deve aver adottato ed efficacemente attuato “Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (art. 7, comma 1, D.Lgs. 231/2001).
Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello viene affidato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 231/2001 ad un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d.: Organismo di Vigilanza).	Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello viene affidato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d) del D. lgs. 231/2001 ad un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d.: Organismo di Vigilanza).
Sussiste una presunzione di responsabilità in capo all’Ente. L’Ente non risponde se prova che (...) le persone hanno commesso i reati eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e gestione (art. 6, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 231/2001).	Non sussiste una presunzione di responsabilità in capo all’Ente. La società è responsabile per inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

L’adozione di un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” specificamente calibrato sui rischi-reato cui è esposta concretamente la società, volto ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati illeciti, adempie, pertanto, ad una funzione preventiva e costituisce il primo presidio del sistema volto al controllo dei rischi.



L'Ente non sarà, dunque, assoggettato alla sanzione tutte le volte in cui dimostri di aver adottato misure organizzative dirette ad evitare la realizzazione del reato e, tali comunque, da risultare:

- idonee, vale a dire atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge, nonché ad individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- efficaci, cioè proporzionate rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto della legge e quindi oggetto di revisione periodica allo scopo di operare le eventuali modifiche che si rendano necessarie nel caso di significative violazioni delle prescrizioni, ovvero in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività. Deve pertanto essere previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative.

L'adozione di un tale strumento non costituisce tuttavia un obbligo per l'Ente, bensì una mera facoltà, che permette però di beneficiare dell'esenzione da responsabilità e di altri benefici in termini di riduzione delle sanzioni.

### **3. Adozione del Modello da parte di FIRENZE FIERA SPA**

#### **3.1. Il ruolo e le attività di FIRENZE FIERA SPA**

L'attività di FIRENZE FIERA SPA affianca l'esercizio di organizzatore diretto di manifestazioni a quella di quartiere espositivo capace di rispondere, con versatilità ed efficienza, ad ogni tipo di esigenza richiesta dal mercato congressuale e fieristico, nonché l'organizzazione di qualsiasi altra iniziativa che promuova l'interscambio di beni e servizi e la loro commercializzazione a livello nazionale e internazionale.

FIRENZE FIERA SPA a tal fine può compiere tutte le operazioni necessarie che non siano precluse dalla legge o dallo statuto, ivi comprese operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie, di assunzione diretta o indiretta di partecipazioni, anche in forma societaria in altri soggetti giuridici o in forma di partecipazione a consorzi o associazioni, il cui scopo sia connesso o complementare rispetto a quello proprio della Società, promuovendone se del caso la costituzione.

#### **3.2. Funzione e scopo del Modello**

FIRENZE FIERA SPA è sensibile alle aspettative dei propri azionisti in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di reati da parte dei propri Dipendenti, Organi Sociali, Collaboratori, Consulenti, Fornitori, Clienti. Pertanto l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consente a FIRENZE FIERA SPA di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma migliora la sua Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati.

I principi contenuti nel Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore sul fatto che sta commettendo un reato (la cui commissione è fortemente condannata da FIRENZE FIERA SPA perché contraria alle norme deontologiche cui essa si ispira e ai suoi interessi, anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a FIRENZE FIERA SPA di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato a sviluppare nei Dipendenti, nei membri degli Organi Sociali, nei Collaboratori, nei Consulenti, nei Fornitori, nei clienti che operano nell'ambito delle Attività Sensibili, la consapevolezza di poter determinare – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per FIRENZE FIERA SPA.

Si intende, inoltre, censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto alle Attività Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

#### **3.3. La costruzione del Modello**

FIRENZE FIERA SPA ha avviato successivamente all'emanazione del D. Lgs. 231/2001, un progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del citato Decreto. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Modello, il Codice etico e si avvale di un Organismo di Vigilanza monocratico.

Il presente modello costituisce un adattamento successivo alla luce dei sopravvenuti interventi normativi finalizzati ad ampliare il novero dei reati che prevedono la “responsabilità amministrativa” per la società.

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività propedeutiche e preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001.

Si descrivono qui di seguito, brevemente, le linee guida fondamentali sulle cui basi si è dato luogo alla predisposizione del Modello.

#### **a) Mappatura delle Attività Sensibili**

Alla mappatura delle Attività Sensibili si è pervenuti previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, prassi aziendali etc.) ed effettuazione di una serie di interviste con i soggetti chiave nell’ambito della struttura aziendale, mirate all’approfondimento dei processi aziendali e del controllo sugli stessi.

Detta ricognizione ha permesso di individuare, all’interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili nel compimento delle quali si potrebbe ipotizzare – almeno in astratto – la eventuale commissione di reati.

#### **b) Rilevazione delle criticità e analisi delle prassi esistenti**

Una volta effettuata l’indagine e individuate le Attività Sensibili, si è provveduto a verificare le modalità di gestione delle medesime.

L’esame delle prassi in essere e la definizione di eventuali implementazioni hanno permesso di verificare l’esistenza nell’ambito delle Attività Sensibili individuate di quanto segue:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell’ambito della struttura organizzativa;
- presenza di regole etico – comportamentali idonee a garantire l’esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e l’integrità del patrimonio aziendale;
- adeguata “proceduralizzazione” dei processi aziendali strumentali, in quanto interessati dallo svolgimento di Attività Sensibili, al fine di: i) definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività medesime; ii) garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nelle stesse (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell’operazione); iii) garantire, ove necessario “l’oggettivazione” dei processi decisionali, al fine di limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
- documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- meccanismi di sicurezza che garantiscano un’adeguata protezione degli accessi fisico – logici ai dati ed ai beni aziendali.

### **c) Implementazione del Modello**

Sulla base della ricognizione effettuata e delle criticità rilevate, si è provveduto alla definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello.

Sono state, inoltre, suggerite dall'Organismo di Vigilanza, una volta nominato, le azioni che FIRENZE FIERA SPA dovrà intraprendere per perfezionare l'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) al fine di mantenerlo adeguato ai canoni richiesti dal Decreto 231, nonché le verifiche che dovrà attuare (controllo ex post) al fine di accertare e constatare il funzionamento del Modello e dei comportamenti aziendali. Ai fini dell'implementazione del Modello si è proceduto a:

- identificare l'Organismo di Vigilanza (OdV) attribuendo allo stesso specifici compiti di vigilanza sull'efficace corretto funzionamento del Modello;
- definire i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- definire le attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- definire ed applicare le disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

### **3.4 La struttura del Modello**

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale " e più "Parti Speciali" predisposte per le diverse

categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001 e ritenute sensibili per Firenze Fiera.

- la Parte Generale contiene le regole ed i principi generali del Modello;
- la Parte Speciale – 1 – denominata "Struttura Aziendale";
- la Parte Speciale – 2 – denominata dei "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste, ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- la Parte Speciale – 3 – denominata dei "Reati Societari" si applica per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001;
- la Parte Speciale – 4 – denominata "Reati di riciclaggio" si applica per le tipologie di reato previste dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001;
- la Parte Speciale – 5 – denominata "Reati transnazionali" si applica per le tipologie di reati di cui alla L. 146/2006;
- la Parte Speciale – 6 – denominata "Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" si applica per le tipologie specifiche di reati previsti dall'art. 25 septies;
- la Parte Speciale – 7 – denominata "Reati informatici" si applica per le tipologie specifiche di reati previsti dall'art. 24 - bis;
- la Parte Speciale – 8 – denominata "Reati in materia di violazione del diritto d'autore" si applica per le tipologie specifiche di reati previsti dall'art. 25 novies;
- la Parte Speciale – 9 – denominata "Reati ambientali" si applica per le tipologie specifiche di reati previsti dall'art. 25 undecies.
- la Parte Speciale – 10 – denominata "Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" si applica per le tipologie specifiche di reati previsti dall'art. 25 duodecies.

Il presente Modello è inoltre integrato, nei limiti di applicabilità del D.Lgs 231/01, dallo specifico sistema aziendale per la prevenzione della corruzione definito dalla Società in linea con il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato, per la prima volta, con delibera CIVIT (ora ANAC) 11

settembre 2013, n. 72 e dai successivi aggiornamenti, nonché, dalle determinazioni ANAC in merito alle linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, da considerarsi punti di riferimento normativi per attuare da parte della Società le misure di prevenzione della corruzione previste dalla legge, come espressamente previsto dalla L. 190/2012.

Il Sistema per la prevenzione della corruzione sviluppato dalla società è composto, in analogia alla struttura del presente Modello:

- dal Documento rubricato “Misure di Prevenzione della Corruzione Firenze Fiera” che costituisce la “Parte Generale” del sistema di prevenzione della corruzione, ove sono indicate ed illustrate le misure di prevenzione della corruzione indicate dal Legislatore e dall'ANAC, e dal Documento rubricato “Allegato 1 – reati anticorruzione”, utilizzato unitamente all'allegato 5 al PNA 2013 per procedere alla valutazione dei rischi;
- dalla Parte Speciale delle Misure di Prevenzione della Corruzione Firenze Fiera, dove vengono individuate, mappate e trattate le diverse aree aziendali a rischio corruzione e formalizzata la relativa valutazione dei rischi.

### **3.5. Definizione dei Protocolli: individuazione ed analisi dei processi strumentali**

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio reato rilevate nell'attività di mappatura, FIRENZE FIERA SPA ha individuato alcuni processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/01.

Con riferimento a tali processi, sono state pertanto rilevate le prassi di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le eventuali implementazioni necessarie, con riferimento al rispetto dei seguenti principi:

- segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione di reati;
- ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle competenze e responsabilità, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità e coerenti con l'attività in concreto svolta;
- sicurezza degli accessi e dei flussi finanziari.

### **3.6. Il sistema delle deleghe e procure**

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenza delle attività nell'ambito delle Operazioni Sensibili) e, contestualmente, da sufficiente elasticità, al fine di consentire una gestione efficiente dell'attività aziendale.

#### **3.6.1 Deleghe**

Si intende per *delega* l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, correlato ai necessari poteri, contenuto nel sistema di comunicazioni organizzative.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- le deleghe devono correlare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo inequivocabile: i poteri del delegato ed il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- il delegato deve poter disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

### 3.6.2 Procure

Si intende per *procura* il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti di terzi.

Ai titolari di una Funzione aziendale, che necessitano per lo svolgimento dei loro incarichi di poteri di rappresentanza, è conferita una “*procura generale funzionale*” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione, attribuiti al titolare attraverso la delega.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- procure generali funzionali: sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna; le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi l'estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici.
- procure speciali: sono rilasciate per il compimento di un'operazione specifica. Detta procura cessa o con il compimento dell'attività in essa descritta, o con la successiva revoca nel caso in cui tale attività non sia stata ancora svolta o non debba più essere svolta.

L'OdV verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore, il loro rispetto ed applicazione e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative (i documenti interni con cui sono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui siano riscontrate anomalie.

### 3.7. I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti in azienda (rilevati nel corso dell'analisi) in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sulle Attività Sensibili.

Il presente Modello, ferma restando la sua finalità peculiare, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di *Corporate Governance* e dal Sistema di Controllo Interno in essere in FIRENZE FIERA SPA.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai reati da prevenire, FIRENZE FIERA SPA ha individuato:

- 1) i principi di cui allo Statuto sociale;
- 2) il Codice Etico;
- 3) la normativa italiana e straniera applicabile.

### **3.8. Definizione dei principi etici**

FIRENZE FIERA SPA ha definito i principi etici a cui intende uniformare la propria attività anche in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto 231 ed ha adottato il Codice Etico che viene considerato parte integrante del Modello. Tali principi evidenziano e sottolineano la necessità di:

- rispettare le leggi e le normative vigenti;
- improntare su principi di correttezza e di trasparenza i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- mantenere, nei rapporti con i clienti e le controparti, un comportamento caratterizzato da correttezza, lealtà e volto ad evitare conflitti di interesse.

I principi di riferimento del presente Modello si integrano, quindi, con quelli del Codice Etico adottato, anche se, il Modello, dando attuazione alle disposizioni di cui al Decreto 231, ha una portata e delle finalità diverse rispetto al Codice Etico. Sotto tale profilo, infatti, si rende opportuno precisare che:

- il Codice Etico ha una portata generale, in quanto contiene una serie di principi di “deontologia aziendale” che FIRENZE FIERA SPA riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza di tutti coloro (dipendenti, organi aziendali, e collaboratori, consulenti, clienti, fornitori) che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il presente Modello risponde e soddisfa, invece, conformemente a quanto previsto nel Decreto 231, l’esigenza di predisporre un sistema di regole interne dirette a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell’interesse o a vantaggio di FIRENZE FIERA SPA, possano comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

### **3.9. La procedura di adozione del Modello**

Sebbene l’adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione di FIRENZE FIERA SPA, in conformità alle politiche aziendali, ha ritenuto di procedere all’adozione dello stesso. Parallelamente il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito all’approvazione del Codice Etico della Società e all’istituzione dell’Organismo di Vigilanza, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001.

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni sostanziali del Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di FIRENZE FIERA SPA il quale si avvarrà dell’operato dell’Organismo di Vigilanza.

## **4. Le attività maggiormente esposte alla commissione dei reati indicati nel D. Lgs. 231/2001**

### **4.1. Le Attività Sensibili di FIRENZE FIERA SPA**

A seguito di una dettagliata analisi dei processi e delle operatività aziendali, FIRENZE FIERA SPA e' giunta all'individuazione delle aree a rischio (mappatura dei rischi) rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001. In tal senso si è proceduto ad una rilevazione e mappatura dei rischi riscontrati con specifico riferimento alle attività effettivamente svolte ed alle funzioni di fatto esercitate dagli operatori.

Dall'analisi svolta i reati nei quali potrebbero ricadere le attività sensibili individuate sono i seguenti:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati societari;
- Reati con finalità di riciclaggio;
- Reati transnazionali;
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro";
- Reati informatici;
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- Reati ambientali;
- Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Si riportano le principali attività sensibili individuate. Le ulteriori attività riscontrabili in qualsiasi società per azioni di diritto italiano, sono oggetto di dettagliata analisi nelle relative Parti Speciali.

#### **a) Reati contro la pubblica amministrazione**

- Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione in occasione di organizzazione di eventi (negoziazione, locazione di spazi e servizi ad Enti pubblici, stipula convenzioni);
- Gestione delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze o in generale da altri enti pubblici;
- Gestione dei rapporti con terzi fornitori di servizi organizzativi di eventi;
- Gestione dei rapporti con i promoter/agenti in occasione di organizzazione di eventi;
- Gestione del contenzioso giudiziale/stragiudiziale;
- Gestione delle sovvenzioni, dei contributi e dei finanziamenti erogati dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea per l'organizzazione di eventi;
- Gestione dei contributi erogati dalla Regione Toscana e dal Comune di Firenze per la realizzazione degli investimenti;
- Gestione degli adempimenti in materia di ispezioni da parte di soggetti pubblici;
- Gestione del personale;
- Gestione degli acquisti e delle consulenze;
- Programmazione pluriennale degli investimenti (piano di sviluppo) suddiviso per tipologie di lavoro e rendicontazione delle spese sostenute;
- Attività concessoria, richiesta di autorizzazioni relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in concessione e sviluppo edilizio per la progettazione di nuovi impianti su strutture esistenti e/o di nuova costituzione;
- Attività di relazione;
- Gestione degli adempimenti fiscali e contributivi;
- Gestione servizio di sorveglianza durante gli eventi con i Vigili del Fuoco;



- Rapporti con ASL, Vigili del Fuoco e Prefetto di Firenze e Comune di Firenze (Direzione Urbanistica, Ambiente, Mobilità) funzionali al rispetto delle normative anti-incendio, legge sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e gestione degli afflussi al Padiglione, rimozione amianto con relative ispezioni;
- Attività di gestione ispezioni e verifiche sugli impianti elettrici di terra e sull'apertura di nuovi impianti con ASL;
- Attività di gestione delle autorizzazioni delle centrali termiche e controlli successivi;
- Richiesta dati al Comune di Firenze relativi al personale.

#### **b) Reati societari**

- Contabilità generale e formazione del bilancio;
- Rapporti con Revisori e Soci;
- Gestione delle transazioni finanziarie;
- Ciclo fatturazione attiva e passiva;
- Gestione delle partecipazioni.

#### **c) Reati con finalità di riciclaggio**

- Gestione di denaro di possibile provenienza illecita;
- Gestione dei mezzi di pagamento.

#### **d) Reati transnazionali**

- Gestione rapporti con agenti/promoter esteri;
- Gestione rapporti con espositori esteri;
- Gestione rapporti con espositori italiani in caso di Fiere organizzate all'estero.

Si rileva che alcune delle attività sensibili rilevate nelle precedenti parti speciali del presente Modello possono ricadere nell'ambito delle fattispecie di reato previste dalla Legge n. 146/2006 (reati transnazionali). Sono da considerarsi attività sensibili se la singola attività coinvolga un gruppo organizzato e:

- a) sia commessa in più di uno Stato;
- b) oppure, sia commessa in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) oppure, sia commessa in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) oppure, sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

#### **e) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"**

- Gestione degli adempimenti in materia di rispetto della disciplina antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e ulteriore disciplina di dettaglio).

#### **f) Reati informatici**

- Alterazione di sistemi informatici o telematici;
- introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- intervento su dati, informazioni o programmi contenuti su sistemi di terzi.

#### **g) Reati diritto d'autore**

- Gestione delle campagne pubblicitarie;
- gestione del sito internet aziendale e dei siti internet degli eventi;
- attività di condivisione di film, musica o altri contenuti attraverso sistemi di peer to peer;
- acquisizione e gestione dei pacchetti applicativi e di software in generale;

- gestione delle credenziali di amministratore;
- gestione delle attività di uploading (caricamento) su internet;
- gestione della rassegna stampa interna.

#### **h) Reati ambientali**

- Gestione delle autorizzazioni in materia ambientale;
- gestione degli scarichi industriali;
- gestione dei fumi immessi nell'atmosfera;
- gestione del processo di smaltimento dei rifiuti industriali;
- gestione dei registri obbligatori in materia ambientale.

#### **i) Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

- Gestione delle attività di selezione e assunzione delle risorse umane;
- gestione dei rapporti con i fornitori.

#### **l) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria<sup>3</sup>.**

- Gestione procedimenti Giudiziari

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione delle proprie funzioni, potrà segnalare la necessità che la società conduca un risk assesment al fine di individuare eventuali ulteriori attività a rischio delle quali – in relazione all'evoluzione legislativa o dell'attività dell'Ente – sarà valutata l'inclusione nel novero delle attività sensibili.

## **4.2. Le fattispecie delittuose da escludere**

La Società, in considerazione della propria natura societaria, della tipologia di attività svolta e della tipologia di clienti e fornitori con i quali intrattiene rapporti commerciali e professionali, ha ritenuto di non dedicare alcuna Parte del Modello alla trattazione dei reati nel seguito indicati, valutando inesistente, per mancanza dei presupposti, il rischio di incorrere in comportamenti tali da integrare le fattispecie dei reati indicati nei seguenti articoli del D.Lgs. 231/2001:

#### **a) Delitti di criminalità organizzata<sup>4</sup>.**

La Società non ravvisa, tra le proprie attività, i presupposti della commissione dei reati richiamati dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2009 n. 94.

#### **b) Illeciti Penali in Materia di Falsità in Moneta e Carte di Pubblico Credito ed i Valori di Bollo e in Strumenti o segni di riconoscimento<sup>5</sup>.**

La Società non gestisce, neppure marginalmente, quale oggetto dell'attività, monete, carte di credito, valori di bollo o strumenti o segni di riconoscimento.

#### **c) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico<sup>6</sup>.**

<sup>3</sup> Articolo inserito dall'art. 14 della legge 3 agosto 2009, n. 116.

<sup>4</sup> Articolo inserito dall'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

<sup>5</sup> Reati introdotti dall'art. 6 della Legge n. 409/01 recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro".

<sup>6</sup> Reati introdotti dall'art. 3 della Legge n. 7/03 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

La Società, nel gestire le attività, rispetta rigorosamente, ove del caso, le norme di pubblica sicurezza. Non è praticata l'erogazione di fondi ad Enti od Organizzazioni delle quali non è nota l'attività istituzionale.

**d) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili<sup>7</sup>.**

I reati di cui sopra possono essere teoricamente realizzati unicamente nell'ambito di attività svolte da strutture sanitarie o da istituzioni che si richiamano a pratiche non presenti nelle leggi o in usi dello Stato italiano.

**e) Delitti contro la personalità individuale<sup>8</sup>.**

Nessuna delle attività svolte dalla Società possono comportare e/o indurre la riduzione o il mantenimento in schiavitù delle persone, la prostituzione o pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, l'acquisto, lo sfruttamento, l'alienazione di persone ridotte in schiavitù.

**f) Reati sugli abusi di mercato<sup>9</sup>.**

La Società non possiede strumenti finanziari quotati presso Borse valori.

**g) Alcuni reati in materia di violazione del diritto d'autore, di cui all'art. 25 novies:**

*Articolo 171-ter, comma 1 lettera b), lettera c), lettera d), lettera e), lettera f-bis), lettera h) della legge 22 aprile 1941, n. 633.*

La Società non ravvisa, tra le proprie attività, i presupposti della commissione dei reati richiamati.

*Articolo 171-ter, comma 2 lettera b) della legge 22 aprile 1941, n. 633.*

La Società non ravvisa, tra le proprie attività, i presupposti della commissione dei reati richiamati.

*Articolo 171-septies, della legge 22 aprile 1941, n. 633.*

La Società non ravvisa, tra le proprie attività, i presupposti della commissione dei reati richiamati.

*Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.*

La Società non ravvisa, tra le proprie attività, i presupposti della commissione dei reati richiamati.

**h) Delitti contro l'industria e il commercio**

La Società non ravvisa i presupposti della commissione dei reati richiamati.

Le successive modifiche e/o integrazioni del testo eventualmente necessarie, aventi carattere sostanziale, tra cui l'adozione di ulteriori Appendici, dedicate alle eventuali nuove tipologie di reati, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione stesso; gli adeguamenti che non modificano sostanzialmente la struttura ed i contenuti del Modello, possono essere adottati dal Presidente, che riferirà al CdA.

### **4.3. Principi generali di comportamento**

Tutti i Destinatari dovranno adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

#### **4.3.1 Divieti**

---

<sup>7</sup> Articolo inserito dall'art. 6 della legge 9 gennaio 2006, n. 7.

<sup>8</sup> Tipologia di reati introdotta dall'art 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 "Misure contro la tratta di persone".

<sup>9</sup> Tipologia di reati introdotta dall'art 9, comma 3 della legge 18 aprile 2005 n. 62 "Legge Comunitaria 2004".

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- porre in essere (o tentare) azioni o comportamenti finalizzati alla commissione dei reati indicati ai punti precedenti.
- operare nell'ambito delle attività aziendali, o autorizzare operazioni, senza la dovuta diligenza e prudenza, o comunque senza la necessaria perizia, propria o dei soggetti ai quali le attività sono delegate, tali da poter escludere che la colpa di eventi dannosi possa risalire alla Società o ad alcuno dei Destinatari del Decreto;
- porre in essere azioni o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle previste dal Decreto, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione o di incaricati di un pubblico servizio, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

#### **4.3.2 Obblighi – Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro**

Ai fini di garantire l'adozione e il rispetto delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro ed i soggetti da questi designati dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- predisporre la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza per ogni luogo di lavoro e per ogni tipologia di attività;
- predisporre la programmazione della prevenzione;
- provvedere all'eliminazione dei rischi e, se ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- prevedere il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione;
- ridurre i rischi alla fonte;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o possono essere, esposti al rischio;
- utilizzare in modo limitato gli agenti chimici, fisici o biologici sui luoghi di lavoro;
- dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- garantire il controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanare il lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e adibirlo, ove possibile, ad altra mansione;
- fornire adeguata informazione e formazione per i lavoratori, i dirigenti, i preposti ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- assicurare la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- programmare misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- adottare misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- assicurare l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- garantire una regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti.

## **5. L'Organismo di Vigilanza di FIRENZE FIERA SPA**

### **5.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza (OdV) definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità (quando composto da più membri) ed è dotato, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, di *“autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*.

Si tratta di un organismo “dell'ente”, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'Organismo di Vigilanza riferisca della propria attività esclusivamente al Consiglio di Amministrazione mantenendo contatti periodici con il Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza inoltre è titolare di poteri specifici di iniziativa e di controllo, che può esercitare nei confronti di tutti i settori della Società, compreso l'organo decisionale e i suoi componenti, nonché nei confronti degli stessi collaboratori esterni e dei consulenti della stessa. Si tratta del potere di effettuare verifiche, di richiedere informazioni, di svolgere indagini, di effettuare ispezioni, di accedere a locali, dati, archivi, documentazioni coordinandosi con la struttura aziendale, della cui collaborazione può, se del caso, avvalersi.

L'Organismo, al fine di rafforzare la propria professionalità e competenza, autonomia e indipendenza e al fine di svolgere con obiettività la propria funzione, può avvalersi, previa comunicazione e motivazione al Presidente e/o Direttore Generale, di società e/o consulenti esterni con personale professionale specializzato in ambito D.Lgs. 231/2001.

Si considera utile l'istituzione di un canale di comunicazione fra l'Organismo di Vigilanza e i vertici aziendali di FIRENZE FIERA SPA. A tal proposito e' predisposta una reportistica periodica verso l'Organismo di Vigilanza.

Le regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono disciplinate in apposito regolamento, a cura dell'Organismo stesso e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

### **5.2. Nomina**

L'Organismo di Vigilanza è istituito e nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo, con provvedimento motivato (rispetto a ciascun componente nel caso di Organo Pluripersonale), scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità e competenza, onorabilità, autonomia e indipendenza.

Nel caso di Organo Pluripersonale, l'Organismo nomina al proprio interno un Presidente al quale può delegare specifiche funzioni. In caso di parità di voti nelle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza pluripersonale, il Presidente avrà voto doppio.

La nomina deve avvenire con delibera qualificata che prevede la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri.

L'incarico, quando formalmente accettato dal soggetto nominato, è comunicato a tutti i livelli aziendali, mediante apposita comunicazione organizzativa.

La durata dell'incarico dei membri dell'Organismo di Vigilanza è pari a tre anni ed è rinnovabile.

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica fino alla sua avvenuta sostituzione.

All'atto della nomina il/i membro/i dell'Organismo di Vigilanza di FIRENZE FIERA SPA deve/devono attestare l'assenza delle seguenti cause di incompatibilità e/o di decadenza:

- non devono essere membri esecutivi degli organi di gestione e amministrazione della Società;
- non devono essere legati da rapporti di coniugio, parentela e/o affinità con soci della Società e/o con membri esecutivi degli organi di gestione e amministrazione;
- non si devono trovare in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società, per esempio, non devono aver prestato fideiussione, garanzie in favore di uno degli amministratori esecutivi (o del coniuge); ovvero abbiano con quest'ultimi rapporti – estranei all'incarico conferito – di credito o debito;
- non devono essere interdetti, inabilitati, falliti;
- non devono essere condannati, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche, salvi gli effetti della riabilitazione o il caso di estinzione del reato o della pena;
- non devono essere condannati, con sentenza passata in giudicato, a pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, salvi gli effetti della riabilitazione o il caso di estinzione del reato o della pena. In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre, sentito il parere del Collegio Sindacale, la sospensione dei poteri dell'Organismo e/o di un suo componente e la nomina di un soggetto ad interim.

La revoca dall'incarico può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Restano validi i medesimi quorum costitutivi e deliberativi richiesti per la nomina. I casi di revoca dell'incarico sono i seguenti:

- venir meno dei sopracitati requisiti di eleggibilità;
- grave inadempimento dell'incarico affidato;
- mancata collaborazione con gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza;
- assenza ingiustificata ad almeno due adunanze dell'Organismo di Vigilanza;
- mancata o ritardata risposta al Consiglio di Amministrazione in ordine alle eventuali e specifiche richieste afferenti lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo;
- mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e con la diligenza del buon padre di famiglia;
- ricorso di altra rilevante giusta causa.

Ciascun componente dell'Organismo potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno tre mesi, con comunicazione al Consiglio di Amministrazione, che includa altresì la descrizione delle specifiche motivazioni.

### **5.3. Funzioni e poteri dell' Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di Vigilanza di FIRENZE FIERA SPA è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- sull'osservanza del presente Modello da parte dei destinatari: Dipendenti, Organi Sociali e, nei limiti ivi previsti, collaboratori, consulenti, fornitori e clienti di FIRENZE FIERA SPA;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale;

- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Su di un piano più operativo, all'Organismo di Vigilanza di FIRENZE FIERA SPA è affidato il compito di:

- suggerire e indicare le procedure da adottare per l'implementazione del sistema di controllo fermo restando che la responsabilità primaria sul controllo delle attività di gestione, anche quelle riconducibili ad aree di attività individuate come sensibili, con riferimento alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/01, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante dei processi aziendali;
- segnalare la necessità di condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini di un aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, tenendo conto della gap analysis già condotta e dei mutamenti del contesto aziendale;
- effettuare a campione verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da FIRENZE FIERA SPA, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un'apposita relazione da esporsi in sede di reporting agli organi societari deputati;
- segnalare la necessità di promuovere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di cui al presente Modello, predisponendo, a tal uopo scopo, idonea documentazione interna - necessaria ai fini del funzionamento del Modello stesso – che illustri in maniera compiuta le istruzioni nonché eventuali chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le Funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività nelle aree sensibili. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- controllare, a campione, la presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nei protocolli e nei piani di azione per il sistema di controllo. In particolare all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni effettuate, anche con riferimento ai piani di azione eventualmente predisposti e devono essere messi a sua disposizione gli aggiornamenti della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne, qualora necessario, per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni di cui al presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti per l'implementazione del presente Modello (adozione di clausole standard, espletamento di procedure etc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di cui al Decreto 231, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i Responsabili delle Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del presente Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale);
- indicare al Consiglio di Amministrazione il budget per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate.

Ovviamente l'esercizio dei citati poteri deve avvenire nel limite strettamente funzionale alla missione dell'Organismo di Vigilanza nel rispetto di una serie di normative di protezione, come, ad esempio, quelle sulla tutela dei dati personali, quelle sul segreto professionale o sul segreto aziendale e industriale, quelle sulla tutela dei lavoratori ecc.. Permangono inoltre i limiti posti dalla normativa per lo svolgimento delle investigazioni.

L'Organismo svolge le sue funzioni, curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli altri organi di controllo esistenti nella Società. All'Organismo non competono, nè possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale od organizzativo, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

#### **5.4. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il Vertice Aziendale**

L'Organismo riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione su base annuale e nei casi d'urgenza può riferire direttamente Presidente e/o Direttore Generale e/o al Presidente del Collegio Sindacale. Inoltre, almeno su base annuale, l'Organismo prepara un rapporto scritto sulla propria attività per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale. Unitamente al rapporto scritto annuale viene predisposto e messo a disposizione un rendiconto motivato delle spese sostenute.

Il *reporting* ha ad oggetto l'attività svolta dall'OdV, le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni all'Ente, sia in termini di efficacia del Modello, le eventuali proposte di miglioramento e il progetto dei controlli.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento, con congruo preavviso, dal Consiglio di Amministrazione e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Qualora si rilevino fatti attinenti ai consiglieri, la segnalazione degli stessi è da destinarsi con tempestività agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale. Tutti gli incontri dell'Organismo sono verbalizzati e copie dei verbali sono custodite in un apposito archivio al quale possono accedere solo i membri dell'Organismo.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere copia di tutti i verbali delle riunioni dell'Organismo. Gli Amministratori e i Sindaci, anche singolarmente, nonché la Società di Revisione contabile hanno la facoltà di incontrare l'Organismo.

#### **5.5. Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie**

L'OdV verrà informato in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di FIRENZE FIERA SPA, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 mediante apposite segnalazioni. In particolare l'Organismo di Vigilanza:

- riceve informazioni circa l'esistenza di attività risultate e/o percepite come prive del tutto o in parte di adeguata regolamentazione;
- riceve da parte di Amministratori, Dirigenti, dipendenti, collaboratori o altri soggetti interessati e le segnalazioni di violazioni sospettate o conclamate;
- garantisce la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni e garantisce la confidenzialità delle informazioni trattate;
- svolge verifiche sul rispetto delle procedure e indagini in caso di violazioni sospettate o conclamate;



- in caso di violazioni conclamate da parte del personale dipendente non dirigente o da parte di soggetti, inquadrati da un contratto non di lavoro dipendente, relaziona anche al Presidente/Direttore Generale per le azioni di competenza sotto il profilo disciplinare;
- in caso di violazioni conclamate di Dirigenti relaziona anche al Presidente/Direttore Generale per le azioni di competenza sotto il profilo disciplinare;
- in caso di violazioni conclamate del Direttore Generale, riporta direttamente al Presidente;
- in caso di violazioni conclamate del Presidente o degli altri Amministratori, riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale, per la valutazione dei procedimenti disciplinari;
- in caso di violazioni conclamate di terzi, segnalate da personale interno, relaziona anche al Presidente/Direttore Generale per le azioni di competenza sotto il profilo disciplinare;
- mantiene l'archivio delle segnalazioni e produce su base annuale una relazione sulla propria attività, da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate in forma scritta tramite l'invio di lettera indirizzata all'OdV presso la sede amministrativa della Società. Viene garantita la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. Specifiche verifiche periodiche vengono poste in essere al fine di identificare eventuali accessi non autorizzati alla e-mail assegnata all'Organismo di Vigilanza [odv@firenzefiera.it](mailto:odv@firenzefiera.it) ad esempio da parte degli Amministratori di Sistema.

L'indirizzo email [odv@firenzefiera.it](mailto:odv@firenzefiera.it) garantisce la possibilità di comunicare con l'Organismo di Vigilanza in forma del tutto anonima, è a disposizione dell'azienda e di ogni suo dipendente che può utilizzarlo senza temere alcuna ritorsione. Ai sensi dell'art. 6 del D. lgs 231/01 sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Oltre alle segnalazioni, anche ufficiose, di cui al punto precedente devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV a cura della funzione aziendale interessata le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai Responsabili di altre Funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV.

## **5.6. Verifica sull'adeguatezza del Modello**

Oltre all'attività di vigilanza, l'OdV può effettuare verifiche sulla capacità del Modello di prevenire i reati. L'Organismo, al fine di rafforzare la propria professionalità e competenza, autonomia e indipendenza e al fine di svolgere con obiettività la propria funzione, può avvalersi, previa comunicazione e motivazione al Presidente e/o Direttore Generale, di società e/o consulenti esterni con personale professionale specializzato in ambito D.Lgs. 231/2001, rimanendo, però, sempre

direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto.

L'attività svolta è sintetizzata nel *report* annuale al Consiglio di Amministrazione; nel caso siano rilevate aree di criticità esporrà nel piano relativo all'anno i miglioramenti da attuare.

## **6. Disposizioni disciplinari e sanzionatorie**

### **6.1. Principi Generali**

Uno degli elementi essenziali per la costruzione, attuazione e mantenimento di un efficace Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo, ex art. 6 D.lgs 231/01, è l'esistenza di un adeguato sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso (protocolli / procedure interne previste dal Modello stesso, Codice Etico, circolari ed ordini di servizio, ecc.).

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale della valenza esimente del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti. Data la gravità delle conseguenze per la Società in caso di comportamenti illeciti di dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società.

Le violazioni del Modello organizzativo e del Codice Etico saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale e dall'esito del relativo giudizio; tali regole integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari.

L'esistenza di un sistema disciplinare per i lavoratori subordinati, ovvero delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno o più soggetti apicali, è connaturato al rapporto di lavoro, così come previsto dalla normativa civilistica<sup>10</sup>. In particolare, il legislatore ha esplicitamente posto in capo al prestatore di lavoro un dovere di diligenza e di fedeltà nello svolgimento dei propri compiti, nonché la possibilità per il datore di lavoro di ricorrere all'applicazione di sanzioni disciplinari a fronte di comportamenti non coerenti con tali obblighi. Naturalmente, la risposta sanzionatoria deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione commessa e deve rispettare le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori<sup>11</sup> e nel vigente Contratto Collettivo Nazionale.

Ai sensi della disciplina in esame, pertanto, sono sottoposti al presente Sistema Disciplinare il personale dipendente e non dipendente della Società.

### **6.2. Criteri di valutazione della violazione**

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni di seguito indicate variano in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle eventuali circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

E' fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

---

<sup>10</sup> artt. 2086, 2094, 2106 c.c.

<sup>11</sup> art.7 legge 300/70

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni, restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, ai Soggetti proposti e delegati della Società.

### **6.3. Violazione del Modello**

In ossequio al principio di tassatività e con l'obiettivo di rendere immediatamente intelligibili i comportamenti vietati, si precisano qui di seguito le principali infrazioni disciplinari:

- violazione dei principi ispiratori e dei criteri comportamentali fissati nel Codice Etico e/o violazione dei divieti e degli obblighi specificamente indicati nel Codice Etico e nel Modello;
- mancata collaborazione con l'Organismo di Vigilanza o con il suo staff operativo, mediante l'adozione di comportamenti omissivi o renitenti o comunque idonei ad impedire o anche solo ostacolare le sue funzioni di controllo, accertamento e verifica;
- violazione o elusione delle procedure e dei protocolli operativi;
- mancata o inadeguata sorveglianza dei superiori gerarchici sul rispetto delle prescrizioni e delle procedure previste nel Codice Etico e/o nel Modello da parte del personale dipendente;
- commissione, anche in forma tentata, di fatti previsti dalla legge come reati che possano determinare la responsabilità della società ai sensi del Decreto;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività sensibili o strumentali che esponano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni e/o siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni e/o siano tali da determinare l'applicazione a carico della società di sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dallo stesso, nell'espletamento dei Processi Sensibili o di attività connesse ai Processi Sensibili.

### **6.4. Procedure applicative**

Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze stabilita dal CCNL vigente.

Pertanto, a ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla procedura di accertamento. Nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è erogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL; è considerata violazione anche la mancata partecipazione ai programmi di formazione/collocazione posti in essere dalla Società in relazione all'argomento in oggetto.

Più in particolare, su eventuale segnalazione della notizia di violazione da parte dei soggetti che hanno un ruolo di coordinamento e/o verifica, e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, i soggetti che hanno titolo (Presidente e Direttore generale), individuano - analizzate le motivazioni del dipendente - la sanzione disciplinare applicabile e provvedono alla sua erogazione.

Dopo l'applicazione della sanzione disciplinare, l'erogazione di tale sanzione viene comunicata all'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza e i soggetti che hanno titolo (Presidente e Direttore Generale), provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari ed alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare.

La violazione delle disposizioni del Modello di organizzazione potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare degli artt. 2104, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell'art. 7 della legge n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori"), della legge n. 604/1966 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro sino all'applicabilità dell'art. 2119 del codice civile che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.

Le sanzioni irrogabili saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal Codice disciplinare aziendale e l'adozione delle stesse dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dal CCNL di categoria.

## **6.5. Sanzioni**

### **6.5.1. Sanzioni per i dipendenti non dirigenti**

Ai dipendenti inquadrati come operai, impiegati o quadri, si applicano le seguenti sanzioni:

- il richiamo verbale per violazioni lievi, dovute a colpa lieve;
- l'ammonizione scritta per violazioni lievi dovute a colpa grave o dolo;
- la multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione, nel caso di reiterazione della violazione lieve entro un anno dall'applicazione del richiamo verbale o dell'ammonizione scritta. Il medesimo provvedimento si applica, altresì, nel caso di violazioni "gravi" dovute a colpa lieve;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di dieci giorni, nel caso di violazioni gravi commesse con dolo o colpa grave;
- il licenziamento disciplinare con preavviso, nel caso di reiterazione di almeno 4 violazioni gravi entro un arco temporale di 10 mesi o nel caso di violazione intenzionale di particolare gravità e dannosità per la società.

### **6.5.2. Sanzioni nei confronti dei dirigenti**

In caso di violazione del Modello e del Codice Etico da parte di dirigenti, si procederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti del settore commercio. In considerazione del rapporto fiduciario con il datore di lavoro, sarà il consiglio di amministrazione a procedere nell'azione disciplinare, nel rispetto delle condizioni contrattuali e di legge vigenti, tenuto conto che le violazioni costituiscono inadempimento degli impegni assunti all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

Nell'irrogazione della sanzione disciplinare sarà rispettato il principio della proporzionalità tra sanzione e infrazione.

### **6.5.3. Sanzioni nei confronti di Amministratori e Sindaci**

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello o del Codice Etico da parte di membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, al fine di adottare le misure più idonee, ivi inclusa la revoca dell'eventuale delega nell'esercizio della quale la violazione è stata commessa e, nei casi più gravi, la revoca dell'incarico per giusta causa.

Nel caso in cui l'Amministratore sia legato alla società da un rapporto di lavoro subordinato, nei suoi confronti potranno altresì essere adottate tutte le sanzioni previste per i dirigenti dall'art. 6.2 che precede.

#### **6.5.4. Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti e collaboratori**

La violazione da parte di partner commerciali, consulenti e collaboratori, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, delle disposizioni e delle procedure previste dal Modello o dal Codice Etico e ad essi applicabili, o l'eventuale commissione, nell'ambito dei rapporti con la Società, dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Conseguentemente, al momento della stipula di contratti di fornitura, vendita, appalto di beni e/o servizi, incarichi di consulenza, di agenzia, distribuzione o rappresentanza commerciale, ecc., verranno predisposte apposite clausole, con cui il terzo – nei rapporti con la Società – si obblighi a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello nonché ad adottare, per quanto di propria competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto.

L'inadempimento di tali obblighi, rappresentando una violazione grave ed essenziale, darà alla Società il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere del terzo di risarcirne i danni.

#### **6.6 Registro delle sanzioni**

La Società è dotata di un registro delle sanzioni aggiornato a cura della funzione Risorse Umane (area Personale) che, con periodicità almeno semestrale, dovrà essere sottoposto alla visione dell'ODV. Le sanzioni comminate ai componenti del Consiglio di Amministrazione o ai terzi in rapporto con la società saranno riportate su un registro custodito presso l'ODV.

#### **6.7 Modifiche del sistema sanzionatorio**

Tutte le modifiche al sistema sanzionatorio dovranno essere adottate dal Consiglio di Amministrazione previa acquisizione del parere da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche dovranno essere portate a conoscenza di tutti i soggetti destinatari attraverso lo stesso sistema impiegato per la diffusione del Modello.

#### **6.8 Diffusione del sistema sanzionatorio**

La Società: (a) porta a conoscenza dei dipendenti, mediante gli strumenti più opportuni, il Modello, e (b) informa e forma adeguatamente i dipendenti sui relativi contenuti.

Il sistema sanzionatorio, parte integrante del Modello, viene diffuso mediante la pubblicazione sul sistema intranet aziendale e anche mediante affissione nella bacheca aziendale.

## **7. Formazione e diffusione del Modello**

### **7.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti**

Ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l'informativa verso il personale, secondo le modalità ed i tempi definiti d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, sono gestite dalla competente funzione aziendale in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza stesso. La diffusione del presente Modello di organizzazione e gestione e l'informazione del personale in merito al contenuto del Decreto 231 ed ai suoi obblighi relativamente all'attuazione dello stesso sono costantemente realizzate attraverso i vari strumenti a disposizione di FIRENZE FIERA SPA.

L'attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale direttivo e prevede, oltre ad una specifica informativa all'atto dell'assunzione, lo svolgimento di ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto 231.

### **7.2. La comunicazione iniziale**

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti e agli Organi Sociali. Ai nuovi assunti successivamente all'adozione del Modello, sarà consegnato un set informativo, che dovrà contenere oltre ai documenti di regola consegnati al neo – assunto, il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/2001, in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza per la Società.

### **7.3. La formazione**

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno i destinatari funzioni di rappresentanza della Società. Potranno essere tenuti corsi di formazione ed informazione rivolti ai responsabili di direzione/funzione, ciascuno dei quali sarà responsabile della successiva diffusione del presente Modello nell'ambito della struttura organizzativa di riferimento, nonché dell'attuazione, per gli aspetti di sua competenza, delle regole alla base degli stessi.

### **7.4. Informativa a collaboratori, consulenti, fornitori e clienti**

Sono fornite a Collaboratori, Consulenti, Fornitori e clienti, da parte dei responsabili delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da FIRENZE FIERA SPA, sulla base del presente Modello di organizzazione e gestione, sul Codice Etico nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari ai documenti citati o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Al fine di garantire la conoscenza e l'informazione dei suddetti principi, FIRENZE FIERA SPA inserisce nei contratti apposita clausola.